Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 ottobre 2014, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Francesca Cirelli della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro, presente la Regione Lombardia in persona del Dott. Antonio Genova, presente altresì, Italia Lavoro in persona del Dott. Piergiorgio Martufi, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione aziendale della RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento. Hanno partecipato:

- RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento con esercizio provvisorio rappresentata dal Curatore Fallimentare Dr. Marco Zanzi;
- OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL nazionali rispettivamente nelle persone dei sig.ri Danilo Lelli e Dario Campeotto, unitamente ad una rappresentanza delle RSA in persona dei sig.ri Emanuela Conte, Sonia Camilli, Anna Maria Urso, Ferruccio Benedetto e Fabio Passuti

PREMESSO CHE

1. In data 5 marzo 2013, presso questa Divisione la RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento con esercizio provvisorio e le OO.SS. di riferimento, hanno sottoscritto un verbale di accordo per il ricorso alla CIGS, ex art. 3, co. 1 delle legge 223/91, per la durata di 12 mesi decorrenti dal 24 gennaio 2013, in favore di un numero massimo di 177 unità lavorative. Successivamente le Parti si sono nuovamente incontrate presso questo Ministero per condividere un verbale di accordo finalizzato al ricorso alla CIGS ai sensi dell'art. 3 co. 2 della legge 223/91 per 6 mesi, a seguito della disposizione dell'esercizio provvisorio di impresa sino al 28/02/2014 e delle dichiarazioni della procedura sulle finalità di tale esercizio, sia per il mantenimento della funzionalità aziendale della Sede e delle sue Filiali, dislocate su tutto il territorio nazionale, sia per la migliore realizzazione degli attivi fallimentari e, nel contempo per la salvaguardia della forza lavoro. Tale trattamento è stato richiesto per un numero massimo di 153 lavoratori, dal 24 gennaio 2014 e fino al 23 luglio 2014.
2. Le Parti si sono nuovamente incontrate nel corso del mese di luglio u.s. presso questa Divisione per l'analisi della situazione aziendale al fine di verificare la possibilità dell'utilizzo della CIG in deroga, stante l'autorizzazione del Giudice Delegato alla continuazione dell'esercizio provvisorio di impresa fino al 30 settembre 2014.
3. Nel corso dell'incontro del 23 luglio u.s. il Curatore ha, inoltre, dichiarato che in data 1° luglio 2014 il Giudice Delegato alla procedura ha autorizzato la variazione del programma di liquidazione presentato dallo stesso Curatore anche finalizzato ad un concordato fallimentare ed a prospettive di cessione dell'azienda e già precedentemente approvato dal Comitato dei Creditori ed autorizzato dal Tribunale. Inoltre la Regione Emilia Romagna e la Regione Lombardia, presenti al tavolo hanno confermato la disponibilità ad attivare percorsi di politica attiva del lavoro e strumenti utili a non disperdere il significativo patrimonio industriale e professionale connesso all'azienda. Le Parti, pertanto, all'esito di un approfondito esame della situazione aziendale ed in considerazione, altresì, dei menzionati interventi e delle iniziative regionali, dichiarando non utilizzabili altri strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria, hanno condiviso l'utilizzo della CIG in deroga quale unico strumento ricorribile, al fine di non compromettere le iniziative sin qui intraprese ed

accompagnare i processi descritti nell'ottica di favorire il mantenimento di una realtà storica quale la RIZZOLI Ortopedia e la salvaguardia occupazionale dei dipendenti.

4. Con l'approssimarsi della scadenza del suddetto trattamento, Il Curatore Fallimentare della Società RIZZOLI ORTOPEDIA ha presentato istanza a questo ufficio per l'espletamento dell'esame congiunto finalizzato alla concessione di un periodo di proroga del trattamento di CIG in deroga e le Parti sono state convocate per la data odierna.
5. Nel corso del presente incontro il Curatore ha preliminarmente dichiarato che, grazie all'utilizzo dei sopra menzionati strumenti di integrazione salariale sono state utilmente gestite n. 2 unità lavorative e che, in data 18 settembre u.s., il Giudice delegato alla Procedura del Tribunale di Bologna, letta l'istanza di proroga dell'esercizio provvisorio, ritenute valide le motivazioni esposte dal Curatore e visto il parere favorevole del Comitato dei Creditori e l'art. 4 comma 2 legge fallimentare, ha concesso la proroga dell'esercizio provvisorio dell'impresa fino al 31 dicembre 2014. Già dal mese di giugno u.s. sono pervenute diverse manifestazioni di interesse finalizzate ad acquisire informazioni necessarie alla presentazione di un concordato fallimentare per assicurare la continuazione dell'attività dell'azienda ed il sollecito soddisfacimento dei creditori e la salvaguardia occupazionale nella maggior misura possibile. Il curatore ha dichiarato, altresì, che entro la fine del corrente anno la procedura effettuerà un ulteriore tentativo di vendita dell'azienda.
6. All'esito dell'incontro odierno le Parti hanno dichiarato che non essendo utilizzabili altri strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria, anche alla luce di quanto rappresentato al precedente punto 5), la prosecuzione del trattamento di CIG in deroga rappresenta l'unico strumento utile al fine accompagnare il concretizzarsi dei presupposti sopra descritti, garantendo al contempo la salvaguardia dei livelli occupazionali ed una misura di sostegno al reddito per i lavoratori.

VISTA

la legge del 28/06/2012, n. 92, che all'art. 2 co.64 ha previsto, nei limiti delle risorse di cui al successivo co. 65, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, sulla base di specifici accordi.

VISTA

la legge n. 147 del 27/12/2013 che all'art. 1, co. 183 prevede l'autorizzazione di spesa destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, co. 64, 65,66 della L n. 92/2012.

VISTO

Il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, di cui all'art. 4, co. 2 del D.L. n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2013.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento con esercizio provvisorio, presenterà istanza, ai sensi dell'art. 2, co. 64 Legge n. 92 del 28 giugno 2012, di prosecuzione del trattamento di CIG in deroga a decorrere dal 1° ottobre 2014 sino al 31 dicembre 2014.
3. Il trattamento di integrazione salariale verrà richiesto in favore di un numero massimo di n.146 unità lavorative (delle quali n. n. 67 donne e 79 uomini) così dislocate:
 - n. 42 presso lo stabilimento di Budrio (BO)
 - n. 2 filiale di Ancona
 - n. 5 filiale di Bari
 - n. 2 filiale di Brescia
 - n. 5 filiale di Cremona
 - n. 6 filiale di Genova
 - n. 6 filiale di Bologna
 - n. 3 filiale di Lecce
 - n. 3 filiale di Macerata
 - n. 9 filiale di Milano - Via Murat
 - n. 3 filiale di Milano - c/o Don Gnocci
 - n.10 filiale di Napoli
 - n. 1 filiale di Caserta
 - n. 4 filiale di Pescara
 - n. 6 filiale di Prato
 - n. 12 filiale di Roma – Via Majorana
 - n. 5 filiale di Roma – Via Battistini
 - n. 2 filiale di Anguillara Sabazia (RM)
 - n. 9 filiale di Salerno
 - n. 5 filiale di Taranto
 - n. 6 filiale di Venezia- Mestre
4. La Società procederà ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 in ordine alla presentazione dell'istanza di CIG in deroga tenuto, altresì, conto di quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014.
5. Il personale verrà sospeso a zero ore ed i lavoratori saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali connesse alla gestione della procedura concorsuale e dell'esercizio provvisorio.
6. Le Parti concordano che durante il periodo dell'esercizio provvisorio saranno previste, rotazioni del personale interessato sulla base delle esigenze di carattere tecnico organizzativo e produttivo tenuto conto della fungibilità delle mansioni.
7. Il Curatore richiederà il pagamento diretto, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con richiesta di intervento delle competenti Amministrazioni territoriali, per l'anticipazione del pagamento, ove possibile.

8. Nel corso del periodo di intervento della CIG in deroga le Parti confermano le azioni già concordate nel precedente verbale del 23 luglio 2014. La Regione Lombardia presente alla riunione odierna, conferma, altresì, i percorsi di politica attiva e gli strumenti utili a non disperdere il patrimonio industriale e professionale connesso all'azienda, come già specificato nel sopracitato verbale del 23 luglio u.s.
9. Al fine del costante aggiornamento della spesa si effettuerà il monitoraggio di cui all'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.
10. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 40, 42, 43, 44 della L. n. 92 del 28/06/2012, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
11. Le Parti effettueranno incontri di verifica in sede locale, su richiesta, sull'andamento della CIG in deroga e sull'evoluzione della situazione occupazionale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 2 comma 64 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'occupazione, al fine di agevolare l'espletamento della fase istruttoria e della fase decisoria di sua competenza, fermo restando l'onere da parte dell'Azienda di presentare l'istanza di cui al punto 2 di questo accordo ai fini dell'attivazione delle suddette fasi.

Letto, confermato, sottoscritto.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Italia lavoro

Regione Lombardia

RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento
con esercizio provvisorio

OO.SS

RSA